



CONSULENZA  
E RISORSE

# **Transizione 5.0**

# **Bozza di DECRETO**

Fonte: Decreto Transizione 5.0

# Soggetti beneficiari

**Possano accedere** al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

## **Sono escluse le imprese**

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



## Progetti di innovazione

Sono **ammissibili al beneficio** i progetti di innovazione avviati **dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025** aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più **beni materiali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all'articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, **non inferiore al 3 per cento** o, in alternativa, una **riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento**.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel **limite massimo** complessivo di costi ammissibili pari a **50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario** in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione



## Date

- Per **data di avvio** del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
- Il progetto di innovazione si intende **completato** alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone



## Sono agevolabili

- gli investimenti in **beni materiali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, alle condizioni di cui all'articolo 7;
- le **spese in attività di formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all'articolo 8



## Progetti non ammissibili\*

- progetti di innovazione destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili
- progetti di innovazione destinati ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- progetti di innovazione destinati ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- progetti di innovazione destinati ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente

\*con alcune eccezioni



## Riduzione dei consumi energetici

La riduzione dei consumi energetici è calcolata **confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti** complessivi in beni materiali e immateriali nuovi **con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione**, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento



- La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
- Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
- Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.





Per le **imprese di nuova costituzione**, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

- a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).



## Misura del beneficio

In caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale **non inferiore al 3 per cento** o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento

- **35 per cento del costo**, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
- **15 per cento del costo**, per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**,
- **5 per cento del costo**, per la quota di investimenti **oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro**



In caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale **superiore al 6 per cento** o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento

- **40 per cento del costo**, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
- **20 per cento del costo**, per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**,
- **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti **oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro**



In caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale **superiore al 10 per cento** o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento

- **45 per cento del costo**, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
- **25 per cento del costo**, per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**,
- **15 per cento del costo**, per la quota di investimenti **oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro**



## Attenzione a

- **Impresa di nuova costituzione** che include *"imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione"*
- Struttura produttiva e processo interessato prevedono **aliquote differenti**
  - La struttura produttiva viene definita come *"sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi"*
  - Il processo produttivo è invece definito come *"insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)"*



- Può essere attiva **una sola pratica alla volta** per ciascuna impresa. Qualora il progetto di innovazione faccia riferimento a due o più processi interessati, occorrerà allora prendere come riferimento l'intera struttura produttiva. Soltanto una volta che la pratica sarà chiusa (con la comunicazione ex post e l'OK del GSE oppure con la rinuncia o la decadenza), l'azienda potrà aprire una nuova pratica. Nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo occorre fare riferimento ai consumi energetici della struttura produttiva.
- I **controlli** in quanto *"Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva"*
- Il **periodo di osservazione** stabilito nei **5 anni** successivi la fine del progetto durante i quali i beni non possono essere alienati e i minori consumi devono essere mantenuti, pena la restituzione dell'incentivo oltre a interessi e sanzioni.



Il nostro Sito



Il nostro  
Company Profile



Il nostro Video



# CONSULENZA E RISORSE

**MILANO**

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**

**Viale Gran Sasso, 11**

**20131 Milano**

**Tel. +39 02 40702009**

**[info@consulenzaerisorse.it](mailto:info@consulenzaerisorse.it)**